



07846-19

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Paoloni

- Presidente -

Sent. n. sez. 256

Ersilia Calvanese

Alessandra Bassi

- Relatore -

UP - 14/02/2019

Maria Sabina Vigna

R.G.N. 42534/2018

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Galofaro Alberto nato a Alcamo il 15/04/1966

avverso la sentenza del 31/05/2018 della Corte d'appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto

Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione proposta da Alberto Galofaro avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 23 maggio 2014 con esclusivo riguardo al capo della condanna riguardante l'usura in danno di Giacomo Giordano, in relazione alla negoziazione dell'assegno di 3263,40 euro del 22 giugno 2006 tratto dal conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Lodi intestato a tale Natale Grisafi.

1.1. A sostegno della decisione, la Corte ha posto in evidenza, per un verso, come sia dubbia la valenza di "prova nuova" della attestazione prodotta a sostegno della richiesta di revisione in quanto, a prescindere dalle ragioni del mancato addebito non indicate nella nota difensiva prodotta nel giudizio dinanzi

alla Corte d'appello di Palermo, le prove acquisite davano già conto del fatto che il titolo in esame non era mai stato addebitato sul conto corrente del Grisafi, trattandosi comunque di circostanza neutra, atteso che il reato si era già consumato il 22-23 giugno 2006, cioè nella data in cui venne versato sul conto corrente della Varvara.

1.2. La Corte ha, d'altra parte, rilevato come l'usura sia reato che prevede un duplice schema di consumazione (induzione alla pattuizione di tassi usurari ovvero pagamento del debito a tasso usurario) e come Garofalo sia stato ritenuto colpevole in relazione a tutti gli scambi di titoli di credito in danno del Giordano, incluso il titolo in oggetto.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Alberto Galofaro chiede l'annullamento del provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 630 e 637 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente respinto la richiesta di revisione della decisione in ordine agli episodi di usura in danno di Giacomo Giordano, con particolare riferimento alla negoziazione dell'assegno di 3263,40 euro del 22 giugno 2006 tratto dal conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Lodi intestato a tale Natale Crisafi. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe erroneamente disconosciuto l'esistenza del *novum* in relazione all'attestazione bancaria del CREDEM di Alcamo, rilevando come, nella sentenza del 9 settembre 2015 di questa Corte di cassazione, si legga che "la nota della Banca Popolare di Lodi prodotta nella fase di merito, pur attestando il mancato addebito, affermava con certezza come il titolo negoziato dall'imputato il 22 giugno 2016 non fosse mai stato rifiutato dalla Banca del Crisafi, e quindi inviato alla stanza di compensazione", mentre l'attestazione del CREDEM - appunto costituente il *novum* posto a base della richiesta di revisione - dà conto del fatto che detto titolo fu rifiutato da parte della banca con riaddebito sul conto corrente di Rosalia Varvaro il 28 giugno 2006, con ciò impendendo il prodursi di qualunque effetto civile fra quelli previsti dalla normativa sull'assegno bancario. Di conseguenza, nella specie, non sarebbe possibile configurare il tentativo di riscossione, mancando il segmento di condotta ulteriore rispetto al reato di pattuizione usuraria già consumato. In ultimo, la difesa evidenzia come la negoziazione dell'assegno in oggetto abbia costituito il baricentro della condanna, essendo stata ritenuta condotta più grave in quanto commesso dopo la novella con legge n. 251 del 2005.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle deduzioni mosse.

2. La Corte d'appello ha ineccepibilmente argomentato le ragioni per le quali la "prova nuova" prodotta dalla difesa non possa ritenersi realmente tale, illustrando a chiare lettere come dall'incartamento processuale già emergesse il mancato addebito dell'assegno regolarmente posto all'incasso e negoziato il 22 giugno 2006.

2.1. D'altra parte, il Collegio di merito ha posto ineccepibilmente in luce come detta emergenza, quand'anche potesse stimarsi "nuova", non avrebbe comunque alcuna incidenza sul giudizio di penale responsabilità già coperto da giudicato. Con ciò correttamente argomentando come l'usura sia reato a schema duplice che si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria (ex *plurimis* Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487).

2.2. Si versa, pertanto, al di fuori del caso contemplato dall'art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla stregua del quale la revisione della sentenza coperta da giudicato è possibile a condizione che *novum*, solo o unito alle prove già valutate, sia tale da comportare il proscioglimento del condannato a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

Valutazione preliminare sul punto che la Corte di merito ha compiuto in astratto, dando congruamente conto delle ragioni della ritenuta inidoneità del nuovo elemento dedotto a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.


**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2019

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Giacomo Paoloni

